

ma, i quali si ritengono in Ufficio in filza separata, e numerata.

80. E' in facoltà della persona a favor della quale è seguita la trascrizione, od iscrizione, come pure de' suoi rappresentanti, o cessionarj per atto autentico di cambiare il domicilio prescelto che è indicato nel Registro della sua iscrizione, coll'obbligo però di eleggerne, ed indicarne un altro nello stesso Circondario, e se ne farà annotazione nel Registro.

La domanda del cambiamento di domicilio deve essere firmata dall'iscritto, o dal suo rappresentante, e si ritiene nell'Ufficio come nell'art. precedente.

81. In pendenza del giudizio di revoca della donazione per causa d'ingratitude, si potrà chiedere al Conservatore delle ipoteche che sia riportato in margine alla trascrizione della donazione l'estratto della domanda giudiziale di revoca per gli effetti contemplati dall'art. 958 del Codice.

82. L'annotamento della cancellazione, o riduzione delle iscrizioni, e così gli altri annotamenti, di cui nei due articoli precedenti si fanno in margine dell'iscrizione, citando in fine dell'annotamento l'atto, in ordine al quale fu fatto, ed indicando la filza ov'è collocato, e il numero apposto al medesimo.

Se in margine dell'iscrizione non vi sia luogo di scrivere l'annotamento per intero,